

Codice A1817A

D.D. 2 ottobre 2017, n. 3144

Autorizzazione idraulica per l'esecuzione lavori di ripristino officiosita' idraulica Rio Vallaccia, in Frazione Ronco di Pella, a seguito franamento versante sponda sinistra. Ordinanza Commissariale della Regione Piemonte n. 1/DB14.00/1.2.6/181 del 27/10/2014. Comune di PELLA (NO). Codice intervento NO_DB14_0181_14_4. Importo 50.000,00.

Premesso che:

- in data 10/07/2017 con nota n 3483 (ns. prot. n. 33579 del 17/07/2017) il Comune di Pella ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta idraulico, per i lavori di ripristino officiosità idraulica Rio Vallaccia, in Frazione Ronco di Pella, a seguito franamento versante sponda sinistra;
- la spesa prevista in € 50.000,00 è interamente finanziata dalla Regione Piemonte con Ordinanza Commissariale n. 1/DB14.00/1.2.6/181 del 27/10/2014, di approvazione ed attuazione del Piano degli Interventi conseguente alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014;

Preso atto che:

- il progetto prevede il ripristino dell'officiosità idraulica del rio e un'opera di trattenuta del materiale solido trasportato dalla corrente, a salvaguardia dell'abitato di Ronco sottostante.

In sintesi si prevedono i seguenti interventi:

- taglio della vegetazione infestante;
- realizzazione di briglia di trattenuta in massi intasati con calcestruzzo;
- risagomatura alveo a monte della briglia e del versante interessato dal movimento franoso;
- consolidamento versante in frana con posa di geogriglia e inerbimento;
- con deliberazione n. 63 del 01/09/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo delle opere in oggetto;

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, ammissibile;

Tutto ciò premesso e accertato;

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- vista la Delibera di Giunta Regionale n. 24-24228 del 24 marzo 1998;
- visto l'art.59 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;
- vista la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 37 ed il relativo Regolamento approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 72-13725 del 29/03/2010 e n. 75-2074 del 17/05/2011;
- visto l'art. 17 della Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23;

determina

- di esprimere sugli atti progettuali relativi ai lavori di ripristino officiosità idraulica Rio Vallaccia, in Frazione Ronco di Pella, a seguito franamento versante sponda sinistra, parere favorevole di approvazione e di autorizzare, ai fini idraulici, l'esecuzione delle opere nella

posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei relativi disegni allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, qualora necessario, dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. Il recupero e l'eventuale successiva reimmissione della fauna ittica, nei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori, dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Novara in base alle normative vigenti in materia, così come l'eventuale messa in secca del torrente (giusto disposto dell'art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tratta interessata dall'intervento, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà acquisire ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme;
- di dare atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e l'intervento non è soggetto a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R;

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Giovanni Ercole)